



Repubblica di Lumenaria

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri Vittorio Canovi, Vincenzo Iemma, Salvatore Giordano e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge Ordinaria n. 4 del 13 settembre 2022 (PdL 1/XIX), promosso dal cittadino Giuseppe Blando in data 13.09.2022.

Ritenuto in fatto

1 - Con ricorso del 13 settembre 2022 il cittadino Giuseppe Blando richiedeva la pronuncia di questa Corte per giudicare la legittimità dell'atto in epigrafe, limitatamente all'art. 4 della legge, che dispone la modifica della L. 9/2021 all'art. 2 co. 2 (correttamente identificato, però, nel comma 1, nel quale si riscontrano le parole indicate dal legislatore).

Il ricorrente ritiene tale disciplina in contrasto con l'art. 7 della Costituzione, che sancisce il divieto di privazione, per motivi politici, della capacità giuridica, del nome e della cittadinanza.

Lo stesso sostiene che la normativa introdotta dalla legge censurata sarebbe discriminatoria nei confronti di alcuni possibili cittadini, perciò, secondo la parte, in violazione dell'art. 7 Cost.

Considerato in diritto

1 - La proposta di legge è stata approvata con L. 4/2022 dal Senato della Repubblica in data 13 settembre 2022.

La normativa dispone la modifica della Legge n. 9/21 (“legge sulla cittadinanza”) stabilendo la necessità di indicare l’eventuale possesso di ulteriori cittadinanze micronazionali.

2 – La questione, con le sue motivazioni, risulta manifestamente infondata.

La disposizione di legge non sancisce in alcun modo la privazione della cittadinanza, come invece richiamato dal principio costituzionale di cui all’art. 7, ma dispone unicamente l’obbligo di comunicazione del possesso di ulteriori cittadinanze.

Anche nel caso in cui la stessa legge avesse posto in essere una disciplina diversa, per i cittadini in possesso di diverse cittadinanze, riguardo all’ottenimento della cittadinanza lumenarense, ciò non potrebbe esser stato in contrasto con la disposizione costituzionale, che riguarda unicamente la privazione e non l’esclusione, a priori, dal godimento della cittadinanza.

PER QUESTI MOTIVI

IL CONSIGLIO DI STATO

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 4 della L. 4/2022.

Così deciso in data 14 settembre 2022.

F.to i Consiglieri di Stato



Dott. Vittorio Canovi
Dott. Vincenzo Iemma
Dott. Salvatore Giordano
Dott. Filippo Zanardi